

Allegato n.3

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	Originario (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati (3)	meno: rateo al 31/12/1992 (4)	più: rateo al 31/12/1993 (5)	Totale (dato economico) (3-4+5)=(6)
Contributi	17.686.000.000	17.231.060.000	17.535.158.965	2.248.939.616	2.337.464.191	17.623.683.540
	17.686.000.000	17.231.060.000	17.535.158.965	2.248.939.616	2.337.464.191	17.623.683.540

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	Originario (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Impegnate (3)	meno: rateo al 31/12/1992 (4)	più: rateo al 31/12/1993 (5)	Totale (dato economico) (3-4+5)=(6)
RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE	10.827.000.000	11.920.817.000	12.045.927.187	26.183.000	39.506.000	12.059.250.187
a detrarre:						
- oneri per miglioramenti art. 2 bis della legge n. 59/1991	1.527.000.000	2.167.000.000	2.250.000.000	—	—	2.250.000.000
RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO	9.300.000.000	9.753.817.000	9.795.927.187	26.183.000	39.506.000	9.809.250.187
INDENNITA' AGGIUNTIVA DI CUI ALL'ART. 26. LEGGE N. 1084/1971	—	—	2 154.531	—	—	2.154.531
TOTALE	9.300.000.000	9.753.817.000	9.798.081.718	26.183.000	39.506.000	9.811.404.718

Allegato n. 5

**INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA
DEL FONDO GESTIONE IMMOBILIARE**

	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1993
ENTRATE			
Affitti	1.541.000.000	1.500.000.000	1.310.000.000
Recupero spese di manutenzione	—	—	158.000.000
Recupero spese di gestione	670.000.000	600.000.000	791.497.288
Canone figurativo degli immobili strumentali	9.324.000	9.324.000	9.324.496
Residui insussistenti	—	—	131.483.116
TOTALE DELLE ENTRATE	2.220.324.000	2.109.324.000	2.400.304.900
USCITE:			
Spese di manutenzione	1.280.000.000	325.000.000	59.435.203
Spese di gestione	735.830.000	664.830.000	618.284.329
Imposta comunale sugli immobili	439.616.000	391.174.000	391.124.000
Imposte e tasse	193.351.000	673.874.000	690.792.858
Spese di amministrazione	—	201.215.000	247.323.962
Trattamento di fine rapporto dei portieri degli immobili da reddito			
- accantonamento dell'anno	13.000.000	10.040.000	9.210.602
Ammortamento immobili - accantonamento dell'anno	59.236.000	59.236.000	59.236.308
Compensi alla società di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	104.000.000	104.000.000	300.921.000
TOTALE DELLE USCITE	2.825.033.000	2.429.369.000	2.376.328.262
UTILE (+) PERDITA (-)	- 604.709.000	- 320.045.000	23.976.638

INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DEL FONDO: GESTIONE MOBILIARE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO 1993			
	Originario (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati (3)	meno: rateo al 31/12/1992 (4)	più: rateo al 31/12/1993 (5)	Totale (dato economico) (3-4+5)=(6)
ENTRATE						
Interessi su titoli a reddito fisso	10 000	9.000	9.400	4.448	4.448	9.400
TOTALE DELLE ENTRATE	10.000	9.000	9.400	4.448	4.448	9.400
USCITE						
Spese di amministrazione	11 000	11.000	10 223	—	—	10.223
TOTALE DELLE USCITE	11.000	11.000	10.223	—	—	10.223
UTILE (+) PERDITA (-)	-1.000	-2.000	-823	4.448	4.448	-823

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1993 l'attività del Fondo è stata interessata dalle disposizioni contenute nella legge 3 marzo 1987, n. 61 che ha modificato ed integrato la normativa che disciplina il fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

In particolare, il fondo ha provveduto:

- ad iscrivere alcune aziende distributrici di gas metano, ai sensi dell'art. 1, punto 4) della legge n. 61/1987;

- a dare attuazione agli articoli 3 e 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140 concernenti la ricostituzione delle pensioni di importo superiore al trattamento minimo, nonché di quelle integrate al trattamento minimo;

- ad applicare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989 emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 concernente l'elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e i miglioramenti delle pensioni, nonché, all'art. 2, la revisione dei limiti massimi di retribuzione annua, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile;

- ad applicare la sentenza n. 72 del 20-22 febbraio 1990 con la quale la Corte Costituzionale ha fornito l'interpretazione che deve essere data all'art. 21, comma 6, della legge 11.3.1988, n. 67, nonché all'art. 3, comma 2 bis del D.L. 21.3.1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20.5.1988, n. 160 in merito alla valutazione ai fini pensionistici, a decorrere dal 1 gennaio 1988, di tutta la retribuzione soggetta a contribuzione, computando la quota di retribuzione eccedente il "tetto" per aliquote secondo tassi di rendimento via via decrescenti rispetto a quello riservato al massimale.

Con l'anzidetta sentenza n. 72/1990, anche per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988, diventano pensionabili, a far tempo da tale data, secondo le aliquote previste dall'art. 21 della legge n. 67/1988, le quote di retribuzione eccedenti il limite al quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione vigente;

- ad applicare la sentenza n. 185 del 4-12 aprile 1990, con la quale la Corte Costituzionale ha fornito, fra l'altro, l'interpretazione dell'art. 6 della legge 15.4.1985, n. 140 in base alla quale tra i soggetti interessati a proporre l'istanza diretta a conseguire il trattamento previsto dal predetto art. 6 debbono essere annoverati anche i superstiti di pensionato deceduto prima dell'entrata in vigore della legge;

- a dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 2 del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409 convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59 il quale ha stabilito che, con effetto dal 1 gennaio 1991, l'aumento dei trattamenti pensionistici previsto all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, è ulteriormente corrisposto per il restante 40 per cento del suo ammontare;

- ad applicare l'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 che prevede la possibilità di incrementare l'anzianità contributiva oltre quella massima prevista ai fini di una maggiorazione di pensione. Ove il lavoratore gasista intenda restare in servizio oltre il compimento dell'età pensionabile pur avendo maturato 40 anni di iscrizione all'AGO, l'Azienda dovrà coprire di contribuzione i relativi periodi di lavoro sia all'AGO che al Fondo anche se, al momento della liquidazione del supplemento di pensione all'interessato, il riassorbimento della pensione AGO da parte del Fondo verrà effettuato tenendo conto della pensione di detta assicurazione comprensiva del supplemento stesso.

Sono da menzionare, inoltre:

- le disposizioni contenute nel D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, che detta norme di particolare rilevanza in materia di adeguamento delle aliquote contributive dei fondi di pensione per i lavoratori dipendenti. In particolare è da menzionare l'art. 9 bis che pone un contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro nella misura del 10 per cento a favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Tale disposizione si applica alle somme versate o accantonate dai datori di lavoro e dai lavoratori presso casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da accordi o contratti collettivi;

- la sentenza n. 189 del 12 aprile-2 maggio 1991 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 7, 1° comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che escludeva dal diritto alla pensione di reversibilità la vedova per mancanza del requisito della durata biennale del matrimonio con pensionato ultrasettantenne;

- l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 52, 2° comma della legge 9 marzo 1989, n. 88 in ordine all'applicazione della sanatoria relativa alle somme corrisposte in base a provvedimento formale definitivo del quale sia data comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore;

- l'art. 16, comma 6° della citata legge n. 412/1991 secondo cui gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni tardivamente erogate, con decorrenza dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda;

- il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n. 70, confermando quanto stabilito da decreti-legge emanati nel corso del 1992 e decaduti per mancata conversione, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 4, della legge 27 febbraio 1991, n.59, ha disposto, con effetto dal 1° gennaio 1991, miglioramenti per le pensioni dei Fondi speciali di previdenza, ivi comprese quelle del Fondo gas, con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988. I miglioramenti in questione erano stati già attribuiti per gli anni 1990 e 1991, in applicazione di decreti legge emanati nel 1992 e non convertiti in legge. Pertanto, a seguito della legge n.70, si è provveduto all'erogazione dei miglioramenti di cui trattasi relativamente all'anno 1993;

- la legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, che, avendo sospeso dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 1993 l'applicazione di ogni disposizione di legge e di regolamento che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, ha dettato una nuova disciplina in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità con effetto dal 1 gennaio 1994 e cioè successivamente al blocco di tali pensionamenti disposti dallo stesso provvedimento.

Del predetto provvedimento si segnalano inoltre:

- gli aumenti per perequazione automatica fissati per il 1993 in 1,8 e 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente , dal 1 giugno e 1° dicembre 1993;

- l'art.4 che, sostituendo con effetto dal 19 settembre 1992 i commi 2 e 3 dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, ha ridotto da dieci a 3 anni il termine per le controversie in materia pensionistica e da 5 a 1 anno il termine per le controversie in materia di prestazioni temporanee.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, pur non facendo espresso riferimento ai fondi integrativi, produce effetti che si riflettono nell'ambito di detti fondi, considerato lo stretto collegamento tra la normativa che disciplina il Fondo gas e quella dell'AGO.

In ordine a tale problematica, si è in attesa di conoscere il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al quale è stata rimessa la questione.

Di tale decreto n. 503/1992 meritano particolare menzione:

- l'art. 1, comma 1, che eleva a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'AGO, con effetto dal 1° gennaio 1994 in ragione di un anno ogni due in modo da raggiungere i limiti di età di regime a far tempo dal 2002;

- l'art. 2, comma 1, il quale dispone che il diritto alla pensione di vecchiaia nell'AGO è riconosciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione. L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione opera con gradualità in ragione di un anno ogni due a partire dal 1° gennaio 1993, in modo da pervenire alla situazione di regime a far tempo dal 1° gennaio 2001;

- l'art. 3 che introduce sostanziali modifiche nei criteri di determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili;

- l'art. 4 che, in attuazione dei principi di cui all'art. 3, lettera s), della legge n. 421/1992, detta una nuova disciplina dei requisiti reddituali per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 1993 in poi, in sostituzione di quella contenuta nell'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638. Per effetto dell'articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le pensioni con decorrenza compresa entro il 1993 sono state escluse dalla nuova disciplina;

- l'art. 12, 1 comma, che, modificando la tabella di cui all'art. 21, comma 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili e nuove aliquote di rendimento per il calcolo della pensione nei casi in cui la retribuzione o il reddito pensionabile eccedano il limite al quale si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione;

- l'art. 13 che detta una disciplina transitoria per il calcolo delle pensioni a garanzia dei diritti maturati dagli assicurati anteriormente alla data di entrata in vigore della riforma.

Il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che, all'articolo 9-ter ha disposto che fino al 31 dicembre 1994 l'ENI S.p.A. può disporre un programma biennale di prepensionamenti di anzianità, riguardante anche le Società del Gruppo, nei limiti di 1500 unità.

Il comma 2 dell'articolo in parola stabilisce che possono essere ammessi al beneficio del prepensionamento di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno

30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero in forme sostitutive della stessa e che il trattamento pensionistico viene erogato ai lavoratori medesimi con una maggiorazione dell'anzianità pari al periodo necessario per la maturazione dei 35 anni e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.

Rientrano nel campo di applicazione del comma 2 del predetto articolo 9-ter della legge n. 239/1993 anche i lavoratori delle aziende private del gas del gruppo ENI, iscritti al Fondo di previdenza gas, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Per i lavoratori in questione il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria comporta il diritto alla stessa pensione a carico del Fondo gas, a condizione che gli interessati possano far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo stesso (art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 559). Il Fondo integra soltanto i periodi di assicurazione nell'assicurazione generale obbligatoria coincidenti con i periodi di iscrizione al Fondo gas, mentre la maggiorazione di anzianità riconosciuta a norma del citato comma 2 dell'art. 9-ter, la cui copertura contributiva è effettuata dalle aziende nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi del comma 5 dell'art. 9-ter della legge n. 239/1993, è considerata come quota esclusiva AGO alla stregua dei contributi accreditati in corrispondenza di periodi antecedenti all'iscrizione al Fondo di previdenza gas.

Nell'anno 1993, l'aliquota contributiva versata dalle aziende per il Fondo integrativo è rimasta del 4 per cento.

PAGINA BIANCA

FONDO DI PREVIDENZA
PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI
D'AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO
DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE
ENTRATE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo 1993 del Fondo Esattoriali si chiude con un avanzo economico di esercizio di 172.844 milioni.

Il movimento dell'anno dei fondi di riserva legale si riassume con una assegnazione di 5.974 milioni, pari all'avanzo dell'assicurazione temporanea di gruppo, di pertinenza della gestione delle prestazioni di capitale, e un prelievo di 12.423 milioni di cui 527 milioni di pertinenza della gestione integrativa (art. 1 della legge n. 587/1971) e 11.896 milioni relativo alla gestione delle prestazioni di capitale (art. 17 delle legge n. 587/1971).

Il conseguente risultato netto positivo di esercizio risulta pertanto determinato in 166.395 milioni.

Per effetto di tale risultato il patrimonio netto al 31 dicembre 1993 ascende a 1.138.489 milioni di cui 139.319 milioni relativi ai fondi di riserva e 999.170 milioni all'avanzo patrimoniale.

Nella tabella che segue si riportano le risultanze dei rendiconti degli ultimi cinque anni.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ANNI	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA
1989	179.864	55.014	124.850	667.013
1990	190.016	163.837	26.179	693.192
1991	213.856	72.286	141.570	834.762
1992	194.002	56.670	137.332	972.094
1993	215.508	49.113	166.395	1.138.489

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1993 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1992;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1992 e 1993.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione dei vari aggregati in esso evidenziati si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1993, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro economico", rispetto ai dati previsti originariamente.

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1993		CONSUNTIVO
	1992	Originario	Aggiornato	1993
	(in milioni di lire)			
PATRIMONIO NETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO:				
Riserve legali	161.945	162.501	145.768	145.768
Avanzo patrimoniale	672.817	788.059	826.326	826.326
TOTALE	834.762	950.560	972.094	972.094
ENTRATE:				
Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti	146.446	142.751	148.655	155.530
Quote di partecipazione degli iscritti	949	1.350	1.100	778
Redditi e proventi patrimoniali	46.172	44.395	40.808	58.715
Poste correttive e compensative di uscite	118	164	115	103
Entrate non classificabili in altre voci	165	106	168	308
Variazioni patrimoniali straordinarie	60	9.538	185	—
Trasferimento ad altre gestioni dell'INPS	2	—	—	5
Prelievi di riserve tecniche	90	63	63	69
TOTALE DELLE ENTRATE	194.002	198.367	191.094	215.508
USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali	49.506	53.695	52.421	42.147
Trasferimenti passivi	920	896	862	900
Spese di amministrazione	5.054	5.508	5.179	5.271
Oneri finanziari	20	6	6	32
Poste correttive e compensative di entrate	118	122	122	681
Uscite non classificabili in altre voci	20	6	6	14
Perdita su quota partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari	370	275	780	—
Variazioni patrimoniali straordinarie	—	—	—	51
Trasferimento ad altre gestioni dell'INPS	32	30	35	15
Accantonamento per oneri presunti di competenza	630	—	—	—
Svalutazione e deprezzamenti	—	—	—	2
TOTALE DELLE USCITE	56.670	60.538	59.411	49.113
RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Assegnazione alle riserve legali	10.991	5.903	14.273	5.974
Prelievo dalle riserve legali	27.168	8.910	—	12.423
Avanzo	153.509	140.836	117.410	172.844
TOTALE	137.332	137.829	131.683	166.395
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Riserve legali	145.768	159.494	160.041	139.319
Avanzo patrimoniale	826.326	928.895	943.736	999.170
TOTALE	972.094	1.088.389	1.103.777	1.138.489